

R.G.. n. 16/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**

**TASSINARI MONICA** nata a Forlì il 16.05.1971 (c.f. TSSMNC71E56D704Y), residente in Forlimpopoli, via Meldola n. 1014/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Pagano (c.f. PGNMNC82T58B157P) e dall'avv. Matteo Marini (c.f. RNMTT84S04B157L), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della prima sito in Brescia, via Solferino n. 15

**Il Giudice**

- Visto il ricorso depositato in data 5/10/2020 da TASSINARI MONICA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'artt. 7 e 14 ter l. 3/2012, trattandosi di debitrice non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali (la ditta individuale di cui era titolare, costituita nel 2007 dopo la cancellazione della precedente società B& T S.n.c., è cessata nel 2012), che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- dato atto che la Tassinari si trova indubbiamente in una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente



- liquidabile, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 348.860,03 (di cui € 324.607,15 verso il sistema bancario, € 6.238,79 verso l'Erario, come residuo dopo l'adesione al saldo e stralcio) a fronte di un patrimonio costituito unicamente dall'immobile, già aggiudicato nel corso della procedura esecutiva RGE 361/2016 al prezzo di € 56.500, non essendo la ricorrente titolare di altri beni né redditi, fruendo al momento del suolo reddito di cittadinanza pari a € 450 mensili;
- valutata la completezza della documentazione prodotta, idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenente l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
  - letta la relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012 nella persona della dott.ssa Sonia Guariglia;
  - preso atto di quanto dettagliatamente esposto sia nel ricorso che nella relazione in ordine ai contenuti previsti dall'art. 14 ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisati:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata da un lato al negativo andamento dell'attività imprenditoriale svolta (dopo aver rilevato la quota del socio della B& T S.n.c. nel 2007, contraendo un finanziamento, e proseguito l'attività in forma individuale, nel 2012 è stata costretta a cessare l'attività per l'assenza di redditività e le richieste di rientro da parte degli istituti bancari) e dall'altro alle vicissitudini familiari, avendo nel 2008 contratto un mutuo ipotecario di € 210.000 con BNL per l'acquisto della prima casa, cointestata con l'allora compagno convivente, il quale dopo solo pochi mesi ha tuttavia lasciato il nucleo familiare, sottraendosi anche al contributo al mantenimento della figlia nata nel novembre 2006. Nel 2009, la Tassinari ha pertanto rilevato la quota dell'immobile, accollandosi l'intero mutuo, le cui rate sono state



regolarmente pagate fino all'agosto 2013.

**b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:**

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del reddito e all'assenza di patrimonio;

**c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:**

non risultano protesti a carico della debitrice, le dichiarazioni fiscali sono state fatte regolarmente, le segnalazioni in centrale rischi riguardano finanziamenti tutti assunti prima del 2013, quando la ricorrente era ancora titolare di attività commerciale. L'unico immobile in proprietà è stato aggiudicato nell'ambito della procedura esecutiva RGEs. n. 361/2016 presso Tribunale di Forlì.

**d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:**

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori;

**e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:**

il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e verifiche, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

- Ritenuta l'ammissibilità della domanda di liquidazione proposta dalla Tassinari pur nella sostanziale assenza di beni ulteriori rispetto all'immobile già aggiudicato in sede esecutiva, le cui somme potranno essere acquisite alla presente procedura al netto delle spese in prededuzione liquidate dal GE, essendo al momento disoccupata e non in grado di versare alcun contributo), posto che in questa sede sarà comunque possibile acquisire eventuali beni o crediti che perverranno entro i prossimi 4 anni, oltre che procedere ad una puntuale ricostruzione e verifica del passivo nel rispetto della *par condicio* tra i creditori, e, soprattutto, sarà possibile per la Tassinari, all'esito della procedura, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, ove ne ricorreranno le condizioni, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire una c.d. *second chance* al debitore;



- Osservato che la proposta prevede la messa a disposizione dei creditori della somma incassata in sede esecutiva e le eventuali altre utilità che dovessero essere acquisite, mediante le quali si provvederà al pagamento delle spese in prededuzione e dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione e dei limiti di capienza;
- Dato atto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte dell'O.C.C.
- Verificata l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni;
- Rilevato, quanto al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che tenuto conto dell'assenza di reddito, percependo la Tassinari il solo reddito di cittadinanza, nonché delle spese necessarie per garantire il suo mantenimento e quello del nucleo familiare (la Tassinari convive con la figlia Sara ancora minorenni), debba prevedersi che la debitrice possa trattenere l'intero importo di quanto percepito, salvo invitare la ricorrente ad attivarsi da subito per la ricerca di un lavoro così da poter mettere a disposizione dei creditori una quota, ancorché esigua, del futuro reddito, rammentando che per poter aspirare all'esdebitazione è necessario che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 14-terdecies;
- Dato atto della disponibilità del gestore nominato dall'O.C.C. a svolgere l'incarico di Liquidatore
- visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **TASSINARI MONICA** nata a Forlì il 16.05.1971 (c.f. TSSMNC71E56D704Y), residente in Forlimpopoli, via Meldola n. 1014/c

**nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **SONIA GUARIGLIA**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.



**DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 361/2016 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora possibile), e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**AVVERTE**

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;



che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Tassinari potrà trattenere per sé e le necessità familiari l'intero importo del reddito come attualmente percepito, invitandola ad attivarsi al più presto per reperire un'occupazione lavorativa al fine di mettere a disposizione dei creditori una quota parte del reddito;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c);
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies e ad esercitare le azioni di cui all'art. 14-decies;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 sexies e ss. mediante il deposito di **relazioni semestrali**;
- comunicare prontamente al GE dell'esecuzione immobiliare pendente l'emissione del presente provvedimento e le proprie determinazioni circa il subentro o meno in tale procedura ai sensi dell'art. 14-novies comma 2 l. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.



Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 24 ottobre 2020

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

